

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

indi del Vice Presidente

CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il **PRESIDENTE** avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az), pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il **PRESIDENTE** sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore **CUCCA** (PD) ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore **BALBONI** (Fdl), ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il **PRESIDENTE** relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori **CUCCA** (PD) e **GRASSO** (Misto-LeU) si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il **PRESIDENTE** relatore illustra il testo unificato da lui predisposto (pubblicato in allegato).

Propone, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea che prevede l'esame dei disegni di legge nella settimana a partire dal 23 ottobre, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al testo unificato per martedì 9 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene di adottare il testo unificato predisposto dal Presidente.

Interviene il senatore **CALIENDO (FI-BP)** che fa presente la contestualità di numerosi impegni congressuali per i membri della Commissione tra i quali il congresso nazionale forense di Catania e chiede pertanto un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore **CUCCA** (PD) insiste a sua volta nel chiedere un termine più ampio ritenendo che la stessa presentazione dei pareri da parte delle altre Commissioni parlamentari sul testo e sugli emendamenti, non sia dirimente ai fini della valutazione di un termine più ampio per proporre gli emendamenti.

Interviene il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) che chiede di valutare se sia più opportuno dare maggiore spazio all'illustrazione e votazione degli emendamenti o alla discussione sul testo unificato, al fine di proporre una più razionale organizzazione dei tempi a disposizione.

La senatrice **VALENTE** (PD) ritiene il termine per gli emendamenti inadeguato, soprattutto alla luce del lavoro di approfondimento svolto con le audizioni, poiché eccessivamente stringente e compressivo rispetto alle garanzie della minoranza.

Il senatore **GIARRUSSO** (M5S) ricorda come già nella precedente legislatura vi erano stati spesso, nel corso dei lavori parlamentari, termini molto stringenti per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore **CALIENDO** (FI-BP) dissente dal senatore Giarrusso, richiamando le garanzie per l'opposizione di termini più ampi per lo studio delle proposte legislative e la predisposizione dei relativi emendamenti.

Il senatore **GRASSO** (Misto-LeU) rappresenta la necessità di un dibattito sul testo unificato.

Il senatore **CUCCA** (PD) concorda con il senatore Caliendo insistendo per la possibilità di avere termini più ampi per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice **VALENTE** (PD) insiste ulteriormente per proporre una diversa organizzazione dei lavori considerata la delicatezza della materia oggetto di esame della Commissione.

Il **PRESIDENTE**, preso atto del dibattito, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al testo unificato per mercoledì prossimo 10 ottobre alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** informa che è a disposizione dei Commissari una sintetica analisi statistica dei dati forniti dal Ministero della giustizia sulla legittima difesa.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

NN. [5](#), [199](#), [234](#), [253](#), [392](#), [412](#), [563](#), [652](#)

NT

La Commissione

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al secondo comma, dopo la parola: "sussiste" è inserita la seguente: "sempre";

b. al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano";

c. dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";

b) al quarto comma, le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei anni".

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a sette anni";
- b) al terzo comma, le parole: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500".

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
- b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";
- c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro 1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".

Articolo 7

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, infine i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Articolo 8

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-*bis* (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

Articolo 9

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-*bis*) è inserita la seguente: "a-*ter*) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;"